

MOZIONE ESAME AVVOCATO E DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA
PROFESSIONE FORENSE

ART.43 L. 247/2012

SCHEMA DI REGOLAMENTO decreto 17/03/2016 n.70

Premesso che:

- ☐ l'art. 1 della Legge Professionale sancisce il principio di favorire l'ingresso e l'accesso alla professione, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito;
- ☐ il capo II della legge 247/2012 disciplina il nuovo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
- ☐ dall'analisi dei lavori preparatori alla Riforma Forense, emerge con chiarezza l'obiettivo di ridisegnare il percorso di accesso alla professione in modo da garantire che i nuovi avvocati siano adeguatamente formati, facendo sì che gli alti livelli di professionalità siano mantenuti durante tutta la carriera, prevedendo un'adeguata formazione permanente, prescrivendo come essenziale l'esercizio effettivo e continuativo della professione da parte degli iscritti agli albi;
- ☐ il Legislatore, ispirandosi a questi principi, ha modificato anche la disciplina della pratica forense, riducendone la durata al fine di inserire più celermente i giovani laureati nel mondo delle professioni, ed al tempo riformando il tirocinio professionale, che oltre nella pratica svolta presso uno studio, ai sensi dell'art. 43, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Visto:

- ☐ il parere reso dal Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 (numero affare 00825/2016);
- ☐ il Regolamento ex art. 43 L.P. recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (Atto del Governo 437), attualmente in discussione alla

Commissione 2^a Giustizia del Senato, con termine per l'espressione del relativo parere entro l'11/11/2017.

Ritenuto che:

- ☒ il suddetto regolamento ha già recepito in parte le osservazioni formulate in materia da Aiga lo scorso anno su richiesta del Ministero della Giustizia.

Considerato che:

- ☒ l'art. 49 prevede una graduale applicazione della nuova disciplina sull'esame di stato, stabilendo che per i primi due anni dall'entrata in vigore della nuova legge (2 febbraio 2013) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettui, sia per le prove scritte che orali, secondo la normativa previgente;
- ☒ il testo originario dell'art. 49 prevedeva, dopo il primo biennio dall'entrata in vigore della legge, un ulteriore periodo di regime transitorio della durata triennale;
- ☒ tale disposizione fu, tuttavia, soppressa dalla Camera dei Deputati, che nell'esaminare il disegno di legge non ha tenuto conto delle oggettive difficoltà che le Istituzioni Forensi avrebbero riscontrato nell'applicazione del regime previsto dalla nuova Legge Professionale;
- ☒ il Milleproroghe 2016 (D.L. n°244/16 conv. Legge 27 febbraio 2017 n°19), su proposta AIGA conseguente alla mozione presentata a Perugia dalla Nostra Sezione, ha infatti modificato solamente l'art. 49 della Legge Professionale stabilendo che *"Per i primi **cinque** anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti"*.

Rilevato che:

- ☒ il nuovo esame di Stato di cui all'art. 49 è strettamente connesso con la nuova pratica professionale ed, in particolar modo, con la frequenza dei corsi di formazione obbligatori previsti dall'art. 43, propedeutici all'esame;
- ☒ allo stato attuale, in **attesa dell'approvazione dello Schema di Regolamento in Senato**, né le Università né le attuali Scuole Forensi forniscono ai giovani praticanti gli strumenti e la metodologia di studio necessari per affrontare il nuovo esame di stato di cui all'art. 46;

- ☒ anzi, attualmente le Università, le SSPL e le Scuole Forensi - ma anche le scuole di formazione private - formano i praticanti in base a un metodo di studio specificamente rivolto al superamento dell'attuale esame di abilitazione con l'ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza;
- ☒ l'art. 2 della bozza di Regolamento in discussione al Senato stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati dai COA e dalle Associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, previo accreditamento da parte dei COA, sentito il CNF, o di quest'ultimo ove si tratti di associazioni di rilevanza nazionale;
- ☒ tale norma non specifica il concetto di "altri soggetti previsti dalla legge";
- ☒ l'art. 3 della suddetta bozza di Regolamento, nell'introduzione delle materie di studio non prevede anche le **lezioni di lessico giuridico - linguaggio giuridico-amministrativo**, imprescindibili per l'adeguata formazione del professionista *in fieri*;
- ☒ l'art. 4 non prevede nell'articolazione del corpo docenti anche la figura del tutor, da individuarsi nei Giovani Avvocati più meritevoli, i quali abbiano superato con profitto l'ultima sessione d'esame e possano quindi suggerire ai corsisti metodi teorici/pratici di studio e di ripasso ad hoc per la preparazione dell'esame, nonché suggerimenti pratici sulle modalità di svolgimento dell'esame;
- ☒ l'**articolo 11** prevede che il Regolamento si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al **primo giorno del primo semestre** successivo alla data della sua entrata in vigore;
- ☒ pertanto, rebus sic stantibus, prorogare l'entrata in vigore del "nuovo" esame di abilitazione, in corrispondenza all'entrata in vigore del Regolamento Ministeriale, al fine di evitare situazioni di iniquità, come peraltro già parzialmente recepito dal Legislatore con la proroga attuata dal Milleproroghe 2016.

Non v'è chi non veda come, difatti, qualora il nuovo esame di abilitazione entrasse in vigore prima dell'attuazione della nuova pratica forense e soprattutto prima dell'istituzione dei Corsi di formazione obbligatori, i praticanti subirebbero un'ingiusta limitazione del loro diritto a un'adeguata formazione finalizzata all'accesso alla professione, in spregio a quelle che, dai lavori preparatori, erano le intenzioni del Legislatore.

Tanto premesso, si chiede che il XXIV Congresso Ordinario AIGA, riunito in Foggia dal 26 al 28 ottobre 2017, impegni il Presidente e la Giunta Nazionale futuri, a mezzo di un'attività politica propositiva e propulsiva, affinché i competenti organi legislativi si attivino affinché le suddette istanze trovino concreta e fattiva attuazione presso gli organi legislativi competenti.

AIGA SEZIONE DI LOCRI

Simona Manno

Elisabetta Macrì

Francesca Futia

Francesco Avveduto

Manuela Calautti

Antonia Fabriola Chirico

Fabrizio Chiefari

Ilario Papaleo

Luisa Parrotta